Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 9 - 2017

Verona, 25 ottobre 2017

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI - Cessione temporanea di veicoli tra imprese transfrontaliere 3
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Pubblicazione ARPAV, edizione 2017 3

NEWS SICUREZZA

INFORTUNI SUL LAVORO - Obbligo di comunicazione all'Inail dal 12 ottobre 2017 4
MACCHINE ATTREZZATURE – INAIL, Sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2 5
RISCHIO CANCEROGENO, MUTAGENO E BIOLOGICO – Registri di esposizione, indicazioni INAIL circ. n. 43/2017 5
SICUREZZA LAVORO - Il rischio di esposizione a Legionella in ambienti di vita e di lavoro, pubblicazione INAIL 6
SICUREZZA LAVORO – Rischio stress sul lavoro, riconoscerlo e gestirlo 6

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SORVEGLIANZA SANITARIA - Chiarimenti sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, circolare INL 7

NEWS AREA TECNICA

MANGIMI – Additivi, Reg. 1896/2017 7
MARCATURA CE – Contatori del gas, comunicazioni CE aggiornamento 8
MARCATURA CE – Aspirapolvere, Comunicazione UE 2017/C 267/02 8
MISE – Raccolta di pareri, note e circolari in materia di impiantistica, DM 37/2008 8
PREVENZIONE INCENDI - Vigili del Fuoco, pubblicata guida sugli incendi di natura elettrica 10

APPROFONDIMENTI

SALUTE E SICUREZZA LAVORO – Il contatto elettrico diretto, pubblicazione INAIL 11

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI - Delibera n. 9 del 9 ottobre 2017 relativa alla cessione temporanea di veicoli tra imprese transfrontaliere
http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-delibera-n-9-del-9-ottobre-2017-relativa-alla-cessione-temporanea-di-veicoli-tra-imprese-transfrontaliere/

Resa disponibile dall'Albo nazionale gestori ambientali la delibera n. 9 del 9 ottobre 2017 con la quale il Comitato nazionale ha adottato disposizioni in materia di cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada, iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.

Vengono stabilite le condizioni e le procedure per effettuare variazioni temporanee della dotazione di veicoli, anche allo scopo di poter verificare puntualmente il titolo di disponibilità di ciascun veicolo in capo all'azienda utilizzatrice.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Pubblicazione ARPAV, edizione 2017
http://www.apiverona.it/inquinamento-elettromagnetico-pubblicazione-arpav-edizione-2017/

Fonte ARPA Veneto

L'ARPAV ha pubblicato il documento "A proposito di… Inquinamento Elettromagnetico" che approfondisce il tema dell'elettrosmog causato dai campi elettromagnetici.

Lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni ha prodotto un aumento delle fonti di inquinamento elettromagnetico, come ad esempio gli impianti di telefonia mobile. Nonostante la velocità dell'innovazione tecnologica, la normativa regolamenta in maniera efficace e prevede, specialmente in Italia, sia il rispetto di rigorose soglie di riferimento, sia una sistematica attività di controllo sugli impianti e sui siti coinvolti da "elettrosmog", effettuata attraverso le Agenzie ambientali.

La Guida prodotta da ARPAV sull'inquinamento elettromagnetico approfondisce dapprima alcune definizioni di carattere fisico: campo elettrico, campo magnetico, campo di induzione magnetica, campi elettromagnetici, e prosegue classificando le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in base individuabili nello spettro di frequenza.

Il resto della Linea Guida predisposta da ARPAV illustra quali sono le sorgenti tipiche di campi elettromagnetici, l'esposizione a cui gli individui sono sottoposti e conseguentemente gli eventuali effetti sulla salute dell'elettrosmog.

Per concludere, la guida descrive l'attività delle Agenzie ambientali nel campo del controllo dell'inquinamento da campi elettromagnetici (elttrosmog).
Riportiamo di seguito l'indice della Linea Guida ARPAV sull'elettrosmog:
1. Campi e onde elettromagnetiche
2. Sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF): gli elettrodi
3. Esposizione ai campi elettromagnetici a bassa frequenza (ELF) e salute
4. Sorgenti CEM a radiofrequenza (RF): gli impianti di telecomunicazioni
5. Esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza (RF) e salute
6. L'attività di ARPAV

NEWS SICUREZZA

INFORTUNI SUL LAVORO - Obbligo di comunicazione all'Inail dal 12 ottobre 2017
http://www.apiverona.it/infortuni-sul-lavoro-obbligo-di-comunicazione-allinail-dal-12-ottobre-2017/

Si informa che dal 12 ottobre 2017 vige l'obbligo di comunicazione all'INAIL degli infortuni sul lavoro che implichino anche solo un giorno di assenza dal lavoro (escludendo quello in cui si è verificato l'evento).

Come è noto il termine di operatività dell'adempimento era stato rinviato al 12 ottobre 2017 dall'ultimo decreto Milleproroghe, che è intervenuto sul comma 1 bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 81/2008: lo slittamento si è reso necessario per consentire all'Inail di adeguare le procedure telematiche di raccolta dei dati statistici sugli incidenti, così come prevede il decreto ministeriale del 25 maggio 2016, che ha istituito il nuovo Sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (il cosiddetto SNIP).

Tale obbligo consiste nel trasmettere per via telematica all'Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l'evento, per i quali non era previsto l'obbligo della denuncia di infortunio standard, prevista dall'articolo 53 del Dpr 1124/65.

La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi, mentre resta l'obbligo di denuncia degli infortuni più gravi, che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l'evento.

Si ricorda che le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente sono le seguenti:

- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)];

- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h).

Si evidenzia che l'INAIL ha reso disponibile la Circolare n. 42 del 12 ottobre 2017 relativa alla suddetta comunicazione, con la quale fornisce le prime istruzioni operative.

In particolare, al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, a decorrere dal citato 12 ottobre 2017, l'Inail rende disponibile ai datori di lavoro assicurati all'Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio" quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell'Inail nella sezione "Supporto - Guide e manuali operativi".

MACCHINE ATTREZZATURE – INAIL, Sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2
http://www.apiverona.it/macchine-attrezzature-inail-sistemi-di-comando-delle-macchine-secondo-le-norme-en-iso-13849-1-e-en-iso-13849-2/

Fonte www.inail.it

Si segnala la pubblicazione realizzata da Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici concernente "I sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2".

È obbligo del datore di lavoro provvedere affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto applicabili (d.lgs. 81/08, art. 70).

Tali attrezzature devono essere idonee o adattate allo scopo (d.lgs. 81/08, art. 71). Le norme ISO 13849-1 e ISO 13849-2 fissano i criteri e i principi di progettazione e validazione dei sistemi di controllo delle macchine. Il volume illustra lo sviluppo dei citati documenti e ha lo scopo di presentare oltre alle norme anche esempi applicativi.

La norma ISO 13849-1 fissa i criteri e i principi di progettazione dei sistemi di controllo delle macchine. Essendo armonizzata alla Direttiva Macchine, riveste interesse sia per i costruttori che per i comitati tecnici che si occupano di produrre norme di tipo B2 o di tipo C per la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato I alla Direttiva Macchine.

La ISO 13849-2 riguarda la validazione delle parti dei sistemi di controllo relative alla sicurezza, progettate secondo le procedure indicate nella parte 1 della norma stessa. Pertanto, contiene la metodologia, i criteri e gli strumenti per verificare se sono soddisfatti i requisiti specifici di sicurezza per la corretta progettazione contenuti nella parte 1.

RISCHIO CANCEROGENO, MUTAGENO E BIOLOGICO – Registri di esposizione, indicazioni INAIL circ. n. 43/2017
http://www.apiverona.it/rischio-cancerogeno-mutageno-e-biologico-registri-di-esposizione-indicazioni-inail-circ-n-432017/

Pubblicata dall'INAIL la Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 recante "Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e Registro di esposizione ad agenti biologici. Modalità telematiche di

Con tale provvedimento l'INAIL fornisce indicazioni sulle modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento.

Con il DM n. 183/2016 in attuazione dell'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e in vigore dal 12 ottobre 2016, si era stabilita l'acquisizione telematica dei dati contenuti nei Registri di esposizione ex artt. 243, 260 e 280 del T.U. salute e sicurezza, la cui decorrenza è stata differita al 12 ottobre 2017 dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.

In relazione a quanto precede, l'Inail ha realizzato un servizio *online* per la trasmissione del "Registro di esposizione", che sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra richiamati presupposti, provvederanno all'inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell'Inail, nella sezione "Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia"

SICUREZZA LAVORO - Il rischio di esposizione a Legionella in ambienti di vita e di lavoro, pubblicazione INAIL
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-il-rischio-di-esposizione-a-legionella-in-ambienti-di-vita-e-di-lavoro-pubblicazione-inail/

Fonte www.inail.it

La legionellosi continua ad essere una patologia poco conosciuta, soprattutto in ambito occupazionale.

Resa disponibile on line dall'INAIL una scheda informativa che intende promuovere la valutazione del rischio di esposizione a Legionella spp., attraverso la conoscenza delle potenziali fonti di esposizione al batterio.

La pubblicazione fornisce inoltre indicazioni operative per la prevenzione e la gestione del rischio in ambito occupazionale, in considerazione della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza (d.lgs. 81/2008 e s.m.i) e dell'emanazione delle recenti 'Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi' (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015).

Disponibile inoltre una scheda che riporta la descrizione di un sistema di gorgogliamento per il campionamento dell'aria nei luoghi di lavoro, ideato e brevettato dall'Inail.

Il sistema consente di campionare selettivamente i microrganismi di interesse con l'utilizzo di anticorpi specifici, permettendo di concentrare grandi volumi di aria in piccole quantità di sospensione.

SICUREZZA LAVORO – Rischio stress sul lavoro, riconoscerlo e gestirlo
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-rischio-stress-sul-lavoro-riconoscerlo-e-gestirlo/

Fonte Ministero Lavoro
Disponibile on line sul sito del Ministero Lavoro www.cliclavoro.gov.it un approfondimento sul rischio stress lavoro correlato.

Lo stress non è una malattia ma può diventare una patologia seria, e quindi un problema, sia per l'individuo sia per l'azienda. Le cause sono varie, quattro le fonti principali: fattori intrinseci al lavoro, che attengono al contenuto del compito da svolgere, alle modalità di lavoro, al carico fisico e mentale e agli orari di lavoro eccessivi; ruolo nell'organizzazione, come pressione, ambiguità, conflitti; struttura e clima dell'organizzazione, che riguarda il tipo di partecipazione e l'autonomia decisionale; relazioni umane, il rapporto tra colleghi e con i capi.

I fattori psicosociali di stress negativo maggiormente incidenti sono il mobbing e il burnout.

Il burnout è una sindrome da stress lavorativo, caratterizzata da esaurimento emotivo, irrequietezza, apatia, depersonalizzazione e senso di frustrazione. Riferito inizialmente ai lavoratori del sociale, oggi il burnout comincia ad essere usato anche in riferimento ad altri contesti lavorativi.

Il mobbing è un comportamento ripetuto, immotivato, una condizione di violenza psicologica, intenzionale e sistematica,rivolto contro un dipendente o un gruppo di dipendenti.

Anche il multitasking, ovvero la pratica di svolgere più mansioni differenti contemporaneamente, è considerata una delle nuove cause di stress sul lavoro.

A partire dal gennaio 2011 è obbligatorio per le aziende italiane effettuare la valutazione dello Stress Lavoro ex D.Lgs 81/08 art 28 c1 bis.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SORVEGLIANZA SANITARIA - Chiarimenti sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, circolare INL
http://www.apiverona.it/sorveglianza-sanitaria-chiarimenti-sulle-sanzioni-da-applicare-in-caso-di-omessa-sorveglianza-sanitaria-dei-lavoratori-circolare-inl/

Pubblicata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro INL la circolare prot. n. 3 del 12 ottobre 2017 contenente indicazioni per il personale ispettivo sui provvedimenti sanzionatori da adottare in caso di mancato rispetto della normativa sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Nella circolare si evidenzia che "nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.

Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un'unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, vi sono almeno 3 fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria."

Alla luce di quanto sopra l'Ispettorato del Lavoro ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;
c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente."

NEWS AREA TECNICA

MANGIMI – Additivi, Reg. 1896/2017
http://www.apiverona.it/mangimi-additivi-reg-18962017/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 18 ottobre 2017 n. 267 il Regolamento UE del 17 ottobre 2017 n. 1896.

Con tale provvedimento, vigente dal 7 novembre p.v., viene confermato l'utilizzo dei preparati endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4- beta-xilanasi nei mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle galline ovaiole, prevedendo l'impiego degli stessi anche nei mangimi destinati ai suini da ingrasso e alle specie avicole e suine minori da ingrasso.

I preparati in questione e i mangimi contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 7 maggio 2018 in conformità alle precedenti normative comunitarie in vigore sino al 7 novembre 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

MARCATURA CE – Contatori del gas, comunicazioni CE aggiornamento
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-contatori-del-gas-comunicazioni-ce-aggiornamento/

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 308 del 16 settembre 2017 le seguenti Comunicazioni CE:

- n. 2017/C 308/03, con la quale viene disposto il ritiro, dal 13 marzo 2018, dei riferimenti della pubblicazione dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML) R 137 edizione 2012, relativa ai requisiti metrologici e tecnici dei contatori del gas. I certificati di esame UE del tipo e i certificati di esame UE del progetto rilasciati sulla base di tale documento normativo prima del relativo ritiro, restano validi fino alla scadenza del rispettivo periodo di validità, senza restrizioni relative all'immissione sul mercato o alla messa in servizio di detti strumenti;

- n. 2017/C 308/01 con la quale viene fornita una tabella di raffronto delle disposizioni previste dalla pubblicazione R 137 edizione 2012 e i requisiti essenziali di sicurezza ex Direttiva UE n. 2014/32 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di marcatura CE dei contatori del gas.

MARCATURA CE – Aspirapolvere, Comunicazione UE 2017/C 267/02
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-aspirapolvere-comunicazione-ue-2017c-26702/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 267 dell'11 agosto 2017 la Comunicazione UE n. 2017/C 267/02.

Con tale provvedimento sono stabiliti i titoli e i riferimenti delle norme Cenelec relative ai metodi per il calcolo delle prestazioni degli aspirapolvere, ai fini della marcatura CE per la progettazione ecocompatibile e per l'apposizione dell'etichettatura relativa al consumo d'energia.

MISE – Raccolta di pareri, note e circolari in materia di impiantistica, DM 37/2008
http://www.apiverona.it/mise-raccolta-di-pareri-note-e-circolari-in-materia-di-impiantistica-dm-372008/

Fonte Ministero Sviluppo Economico

Reso disponibile on line dal Ministero dello Sviluppo Economico l'aggiornamento al 2017 del "Massimario Pareri MISE DM 37/2008" relativo alle imprese d'installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Il massimario raccoglie tutti i parere, note e circolari del Ministero dello sviluppo economico in tema di installazione degli impianti negli edifici ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.

Si ricorda che il D.M. n. 37/2008 e s.m.i. disciplina l'attività di progettazione ed installazione impiantistica stabilendo che al termine dei lavori l'impresa installatrice rilasci, previe verifiche previste, la dichiarazione di conformità per gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, ventilazione ed aerazione dei locali; gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; gli impianti di protezione antincendio.

La raccolta di pareri MISE contiene i seguenti argomenti:
1. Tipologie di impianti e relativa pertinente abilitazione
2. Uffici Tecnici Interni
3. Immedesimazione
4. Incompatibilità
5. Diploma di laurea
6. Diplomi conseguiti al termine della scuola secondaria del secondo ciclo e altri titoli di studio. Esperienza professionale
7.1 Esperienza professionale continuativa/consecutiva
7.2 Tipologia di esperienze professionali
7.3 Cumulo dei requisiti in forma combinata
7.4 Amministratore non socio /socio non amministratore
7.5 Imprenditore individuale e assicurazione INAIL
7.6 Esperienza professionale presso un Ufficio Tecnico Interno
8. Impiegato tecnico – quadro direttivo e attività di progettazione
9. Associazione in partecipazione
10. Legge n. 25 del 5 gennaio 1996
11. Conferimento d'azienda
12. Competenza territoriale CCIAA per accertamento requisit
13. Problema del transitorio
13.1 Attività svolta nel settore extra civile in vigenza della L. 46/90
13.2 Conversioni abilitazioni da 46/90 a 37/08
14. Nomina / sostituzione del responsabile tecnico
15. Dichiarazioni di conformità e di rispondenza e progetti
16. Attestazione requisiti
17. Pene accessorie e fallimento amministratori
18. Ricorso
19. Impresa artigiana
20. Progettista (artt. 5 e 7 ex DM 37/2008)
21. S.c.i.a. –Segnalazione certificata inizio attività (circ.3637/C del 10/8/2010)
22. Pratica sospesa
23. Autoinstallatore
24. Attestazione SOA
25. Sanzioni
26. Decreto Legge 63/2013, convertito in legge 3.8.2013, n.90 (impianti connessi a fonti rinnovabili)
27. Imprese di paesi terzi operanti in Italia
28. Sospensione attività

PREVENZIONE INCENDI - Vigili del Fuoco, pubblicata guida sugli incendi di natura elettrica
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-vigili-del-fuoco-pubblicata-guida-sugli-incendi-di-natura-elettrica/

Fonte www.vigilfuoco.it

Pubblicata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cura del Nucleo Investigativo Antincendi, la guida "Gli incendi di natura elettrica" (in Prevenzione Sicurezza – Biblioteca digitale http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/NIA_Incendi_di_natura_elettrica.pdf)

Gli incendi di "natura elettrica" rappresentano una categoria d'interventi molto frequenti nell'ambito della attività di soccorso tecnico svolta dai Vigili dei Fuoco. Infatti, le nostre abitazioni, come i posti di lavoro o di intrattenimento sono attualmente caratterizzati da una notevole presenza di apparecchi elettrici ed elettronici. L'utilizzo quotidiano dell'energia elettrica e la consolidata confidenza con tutte le apparecchiature talvolta portano a sottovalutare la possibilità che essa possa essere causa o effetto di un incidente.

La corrente elettrica può essere molto pericolosa, specialmente in un ambiente dove è facile andare incontro ad errori, spesso anche banali, ma che possono portare a conseguenze molto gravi per la sicurezza nostra e di chi ci sta attorno.

L'elettricità infatti non può essere percepita direttamente, ma è possibile osservarne alcuni effetti come ad esempio: il calore (ferri da stiro, forni, stufe, phon, saldatrici, scaldabagni, lampade ad incandescenza), il magnetismo (motori elettrici, elettrocalamite) o la luminosità (led, lampade a scarica o ad induzione), ecc.

La diretta percezione dell'elettricità è legata soltanto ai sui effetti fisiopatologici derivanti da un contatto accidentale (diretto o indiretto) con parti in tensione, che può determinare il passaggio di una corrente attraverso il corpo umano e che vanno dal lieve fastidio a danni anche mortali, oppure effetti d'arco che possono determinare anche ustioni.

L'elettricità mentre si muove nel circuito elettrico, o comunque attraverso un qualsiasi materiale conduttivo, determina sempre un fisiologico sviluppo di calore che, oltre a rappresentare una perdita di energia, provoca un aumento di temperatura dei componenti. Negli apparecchi termici, quali ad esempio i forni, le stufe, gli scaldabagni elettrici questo è un effetto desiderato che ne consente il funzionamento ma che, d'altra parte, sollecita soprattutto gli isolanti e può causarne il danneggiamento graduale o, nei casi più gravi, la distruzione completa, con possibile innesco di incendi.

La causa degli incendi di "natura elettrica", pertanto, ha spesso origine all'interno del sistema considerato ed è associata ad un qualche tipo di guasto elettrico o malfunzionamento che produce la perdita di alcune caratteristiche o funzioni del sistema. Questo tipo di incendi sono in genere considerati accidentali, anche se possono verificarsi incendi dovuti a eventi naturali (fulmini) e di natura dolosa (mediante manomissione di impianti e apparecchi).

La pubblicazione "Gli incendi di natura elettrica" è stata elaborata al fine di fornire utili elementi per l'interpretazione dei segni di danno termico prodotti da incendi di "natura elettrica" attraverso cui poter risalire all'individuazione della zona d'origine dell'evento nonché alla determinazione della causa mediante una rigorosa indagine condotta con metodo scientifico.

Il documento si avvale sia della raccolta di un'ampia documentazione inerente l'investigazione sugli incendi di "natura elettrica" sia dei risultati di una serie di prove sperimentali condotte dai Nucleo Investigativo Antincendi mirate allo studio della dinamica di un incendio di "natura elettrica' e alla caratterizzazione dei segni di danno termico che ne possono derivare.

APPROFONDIMENTI

SALUTE E SICUREZZA LAVORO – Il contatto elettrico diretto, pubblicazione INAIL
http://www.apiverona.it/salute-e-sicurezza-lavoro-il-contatto-elettrico-diretto-pubblicazione-inail/

Fonte www.inail.it

Si segnala la pubblicazione a cura dell'INAIL concernente "Il contatto elettrico diretto", nell'ambito della sezione Report e Fact sheet di INFORMO.

INFORMO, il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi sul lavoro, nasce nel 2002 grazie a un progetto di ricerca sperimentalmente avviato dall'Ispesl e dal Ministero della Salute, alla cui realizzazione hanno collaborato per più di un triennio i principali soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, specificamente il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso gli Assessorati regionali alla sanità e i Dipartimenti di prevenzione delle Asl, l'Ispesl, l'Inail, con il contributo delle Parti Sociali. Il sistema di sorveglianza Informo è attualmente presente nel Piano Nazionale di Prevenzione (2014-2018) delle Regioni.

In questa sezione nel sito www.inail.it è possibile consultare i dati riferiti al monitoraggio in continuo (dal 2005) e alla pregressa fase sperimentale (triennio di osservazione 2002-2004), i materiali e i documenti ufficiali prodotti, descrittivi dell'articolazione interna del progetto, le pubblicazioni e gli eventi formativi e comunicativi programmati sul territorio e le iniziative volte a stimolare lo studio delle dinamiche infortunistiche aziendali attraverso l'uso della metodologia e degli strumenti adottati nel progetto "istituzionale".

In particolare nella sezione Report e Fact sheet sono disponibili i dati sintetici e le schede di analisi relativi al Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi sul lavoro, che riportano per la tematica analizzata le principali caratteristiche descrittive del fenomeno, l'analisi puntuale delle dinamiche infortunistiche correlate e, a partire dai fattori di rischio evidenziati, alcune delle possibili misure preventive e protettive da adottare per ridurre il rischio infortunistico.

Link alla scheda